

# **Norme di qualità sulla produzione del materiale di moltiplicazione delle piante da frutto, con particolare riferimento alla certificazione dell'olivo in Toscana**

**Claudio Cantini**

**Comitato Nazionale di Certificazione (CNC)**



DM 23 Ottobre 1987

- **GU n° 271 del 19 Novembre 1987**: Istituisce la certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica



DM 24 Luglio 2003

- **GU n° 240 del 15 Ottobre 2003**: relativo all'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto

Decreta:

Art. 1.

Organizzazione del Servizio nazionale di certificazione

1. Il presente decreto disciplina:

- a) l'organizzazione e l'articolazione del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;
- b) la definizione e l'attuazione delle fasi della certificazione;
- c) la definizione delle categorie dei materiali di certificazione;
- d) il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a certificazione.



## DM 24 Luglio 2003

### Art. 2.

Articolazione del Servizio nazionale di certificazione (SNC)

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio nazionale di certificazione (SNC) del materiale di propagazione vegetale che rappresenta l'organismo a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualita' e che effettua il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla certificazione del materiale di propagazione vegetale.

2. Il SNC e' costituito dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), dalla Segreteria operativa (SO) e dai servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome competenti per territorio, di seguito denominati SFR.



## DM 24 Luglio 2003

### Art. 5.

Funzioni dei servizi fitosanitari regionali e delle province autonome

1. Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad esercitare le funzioni di certificazione del materiale di propagazione vegetale tramite i propri servizi fitosanitari istituiti con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

2. I SFR svolgono le seguenti funzioni:

a) il riconoscimento dell'idoneità dei centri di moltiplicazione e dei vivai;

b) le attività ispettive e di controllo su tutte le fasi del processo di certificazione, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per le singole specie o gruppi di specie;

c) la certificazione dei materiali di moltiplicazione.

3. I SFR si avvalgono del supporto scientifico degli istituti del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1999, n. 454, e di altri enti ed organismi riconosciuti idonei dal SNC.

4. I controlli e la vigilanza in tutte le fasi del processo di certificazione vengono realizzati da ispettori fitosanitari appositamente addestrati ed aggiornati attraverso corsi di formazione obbligatori.

5. I SFR forniscono al SNC ogni anno, al termine della campagna di certificazione, una relazione sull'attività di controllo e certificazione ed i relativi dati statistici per specie, categoria e stato sanitario del materiale certificato.



## DM 24 Luglio 2003

### Art. 6.

#### Fasi della certificazione

1. La certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione vegetale si articola nelle seguenti fasi:

- a) conservazione per la premoltiplicazione;
- b) premoltiplicazione;
- c) moltiplicazione;
- d) vivaio.



## DM 24 Luglio 2003

### Art. 8.

#### Fase di premoltiplicazione e relativi centri

1. La fase si svolge presso centri di premoltiplicazione pubblici o privati riconosciuti idonei dal MiPAF, su proposta del CNC, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.

2. Il numero e la dislocazione dei centri di premoltiplicazione (CP) deve essere strettamente funzionale alla necessita' di premoltiplicazione del materiale di «base».

3. Scopi di questa fase sono:

a) l'allevamento in ambiente protetto o in campo, a seconda dei disciplinari di ciascuna specie, di piante categoria «base»;

b) la produzione in ambiente protetto o in campo, a seconda dei disciplinari tecnici di ciascuna specie, di piante (innestate o autoradicate) di categoria «base».

4. La premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.

5. I centri di premoltiplicazione che intendono ottenere il riconoscimento dal MiPAF devono essere dotati di idonee strutture per la premoltiplicazione in sanita' dei materiali e devono avere un responsabile tecnico in possesso di specifiche competenze documentate.

6. Nella prima applicazione del presente decreto, gli organismi che intendono svolgere o continuare a svolgere le funzioni di centro di premoltiplicazione (CP), entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono avanzare richiesta di riconoscimento al MiPAF.



## DM 24 Luglio 2003

### Art. 10.

#### Categorie del materiale di moltiplicazione

1. Il materiale di moltiplicazione (sementi, talee, marze, gemme, piante, compresi i portinnesti, nonché colture in vitro in tutte le fasi) è classificato nelle seguenti categorie:

a) fonte primaria: materiale di origine prodotto dal costituutore e conservato dal medesimo o dagli aventi causa;

b) pre-base: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione della fonte primaria e mantenuto presso il centro di conservazione per la premoltiplicazione in numero minimo di 2 piante madri;

c) base: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale pre-base e mantenuto presso il centro di premoltiplicazione in un numero di piante madri variabili (minimo 2) in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata;

d) certificato: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale base e mantenuto presso il centro di moltiplicazione, in numero di piante madri variabili in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata, da utilizzare per le produzioni commerciali da certificare.





## DM 24 Luglio 2003

### Art. 11.

Stato sanitario dei materiali di moltiplicazione

1. Ai fini della certificazione sono previsti due stati fitosanitari:

a) virus esente (v.f. = virus free): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi sistemici noti per la specie considerata al momento della promulgazione della specifica normativa di certificazione;

b) virus controllato (v.t. = virus tested): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi specifici di particolare importanza economica, come specificamente indicato dalle specifiche normative di certificazione delle singole specie.

2. Nel caso di piante innestate con materiale di diverso stato, il prodotto finale e' certificato allo stato piu' basso (virus controllato).



## DM 24 Luglio 2003

### Art. 13.

Riconoscimento del materiale vegetale da sottoporre a certificazione

1. Per il riconoscimento delle accessioni e' fatto obbligo al costituutore:

a) di conservare la fonte primaria in idonee strutture atte a mantenere lo stato sanitario dichiarato dal costituutore;

b) di presentare apposita domanda al SNC, corredata:

1) della documentazione atta a caratterizzare la cultivar o il clone;

2) della documentazione dello stato fitosanitario relativamente agli organismi contemplati dai disciplinari di produzione delle singole specie;

3) della copia autentica del brevetto e l'indicazione dell'azienda autorizzata alla moltiplicazione, per le varietà brevettate, o di una dichiarazione attestante che la cultivar può essere liberamente moltiplicata;

c) di consegnare al centro di conservazione per la premoltiplicazione riconosciuto dal Mi.P.A.F. il materiale di propagazione derivato dalla prima moltiplicazione della fonte primaria.



## Art. 14.

Istituzione del registro nazionale delle accessioni di cultivar, dei cloni e delle selezioni certificabili

1. E' istituito presso il Mi.PAF, senza oneri a carico dello Stato, il registro nazionale delle accessioni di cultivar, dei cloni e delle selezioni riconosciute dal SNC.

2. Le accessioni di cultivar, i cloni e le selezioni certificabili sono iscritte al registro nazionale con specifico provvedimento.



## Art. 15.

## Cartellino - Certificato

1. Sui materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie deve essere apposto un cartellino-certificato di colore diverso in relazione alla fase in cui sono stati prodotti. Il cartellino deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante e per il documento di commercializzazione.

2. Gli schemi ed i colori dei cartellino-certificato saranno proposti dal CNC e adottati con specifico provvedimento del MiPAF.



## DM 24 Luglio 2003

### Art. 17.

#### Disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto, sono ammessi alla certificazione nazionale i materiali inseriti nei programmi di certificazione previsti dalle regioni o dalle province autonome all'atto dell'approvazione del presente decreto.

2. Le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione certificato delle specie già regolamentate con appositi decreti ministeriali restano in vigore fino al momento della revisione da operare in forza del presente decreto.

3. I CCP e CP operanti e riconosciuti dal Ministero all'atto del presente decreto continuano a svolgere le loro funzioni sino al momento del loro riconoscimento secondo quanto stabilito dal presente decreto. Nel caso di mancata richiesta di riconoscimento o di non accoglimento della stessa i CCP e CP sono tenuti a mettere a disposizione del SNC le accessioni in conservazione ed in premoltiplicazione, libere da vincoli di moltiplicazione.



## DM 20 Luglio 2004

### □ GU n° 239 dell'11 Ottobre 2004: Nomina del Comitato nazionale per la certificazione

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato nazionale per la certificazione, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 24 luglio 2003 risulta così composto:

dott. Pasquale Mainolfi, dirigente settore fitosanitario e dei fertilizzanti, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - presidente.

Componente:

prof. Vito Nicola Savino, docente dell'Università di Bari, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

dott. Claudio Cantini, esperto regione Toscana;

ing. agr. Rehinold Stainer, esperto provincia autonoma di Bolzano;

prof. Luigi Stringi, esperto Regione siciliana;

dott.ssa Caterina Ronco, esperto regione Piemonte;

dott. Valerio Vicchi, rappresentante regione Emilia-Romagna;

dott. Nicola Vignola, rappresentante regione Basilicata;

dott.ssa Daniela Di Silvestro, rappresentante regione Abruzzo;

dott. Vittorio Cavezzali, rappresentante organizzazioni interprofessionali (CIVI-Italia);

dott. Gianpiero Reggidori, rappresentante organizzazioni interprofessionali (CIVI-Italia);

dott. Giovanni Li Volti, rappresentante organizzazioni professionali.



# DM 20 Luglio 2004

## □ 2011: Nomina del Comitato nazionale per la certificazione



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 1144/DES-80AGR

Comunicazione trasmessa solo via fax  
sostituisce l'originale  
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

Roma, 21 dicembre 2011

**FAX**

Gent. Cons. Ermenegilda Siniscalchi  
Direttore della Segreteria della  
Conferenza Stato-Regioni

ROMA

**Oggetto:** Comitato nazionale per la certificazione, di cui all'articolo 3, del decreto ministeriale 24 luglio 2003. Designazione rappresentanti regionali.

Con riferimento alla nota Prot. n. 4081, del 25 agosto 2011 relativa alla richiesta di designazione di tre rappresentanti regionali e quattro esperti in produzione e conservazione del materiale certificato per il rinnovo dell'organismo in oggetto, si comunicano i seguenti nominativi:

Rappresentanti regionali:

- Dott. Giovanni Zanini – Regione VENETO
- Dott. Antonio Guario – Regione PUGLIA
- Dott. Carlo Frausin – Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Esperti in produzione e conservazione del materiale certificato:

- Dott.ssa Anna Rosa Babini – esperta della Regione EMILIA ROMAGNA
- Dott. Claudio Cantini – esperto della Regione TOSCANA
- Dott.ssa Stefani De Pascale - esperta della Regione CAMPANIA
- Dott. Stefano Endrizzi – esperto della Provincia autonoma di BOLZANO



DM 4 Maggio 2006

- **GU n° 168 del 21 Luglio 2006**: Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica (**Decreto Unico**)

**Art. 1.**

*Finalità*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la certificazione genetico-sanitaria volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica disciplinata dal decreto ministeriale del 24 luglio 2003, Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, di seguito denominato decreto ministeriale.





# DM 4 Maggio 2006

## IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1993 “Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di olivo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 25 giugno 1993;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 “Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di noce”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 dell’11 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 “Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoidee”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 dell’11 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 “Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di agrumi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N.265 dell’11 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1995 “Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di fragola (*Fragaria x Ananassa*)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997 relativo a “Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1992 relativo alle norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee e dei relativi portinnesti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 4 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 sull’organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Ritenuta l’opportunità di dettare disposizioni generali comuni relative alle norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;

Sentito il parere del Comitato Nazionale per la Certificazione (CNC) nella riunione del 30 gennaio 2006;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 16 marzo 2006;

**Art. 2.***Registrazione*

1. Per il riconoscimento della Fonte primaria delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, deve essere presentata apposita domanda corredata dalla documentazione indicata all'art.13 del decreto ministeriale, secondo le modalità e la modulistica riportata nell'allegato 1 del presente decreto.

**Art. 3.***Immissione dei materiali nel sistema di certificazione*

1. Per le accessioni libere da vincoli di libera moltiplicazione è fatto obbligo al responsabile della conservazione della Fonte primaria di una nuova accessione registrata di consegnare i materiali di propagazione derivanti dalla Fonte primaria, unitamente alla documentazione prevista dai singoli disciplinari delle singole specie e alla dichiarazione di filiazione, di cui all'allegato 2 del presente decreto, ai Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) che ne facciano richiesta.
2. Per le nuove costituzioni o nel caso di carente disponibilità di materiale di propagazione, il Comitato nazionale per la certificazione (CNC) può autorizzare:
  - a) L'immissione di piante, prodotte sotto la responsabilità del costituente, nelle fasi di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP), di Premoltiplicazione (CP) e di Moltiplicazione (CM). Il costituente deve sottoscrivere specifica dichiarazione di filiazione, come indicato all'allegato 2 del presente decreto;
  - b) L'utilizzazione di tecniche di propagazione *in vitro* secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC);
  - c) La realizzazione di sezioni incrementali secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC). Le sezioni incrementali nelle fasi di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e di Premoltiplicazione (CP) sono riconosciute dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC) ed autorizzate dal Ministero delle Politiche agricole e forestali. Le sezioni incrementali realizzate nella fase di moltiplicazione (CM) sono riconosciute ed autorizzate dal Servizio fitosanitario regionale, competente per territorio.



## DM 4 Maggio 2006

### Art. 4.

#### *Conservazione per la Premoltiplicazione*

1. Le strutture dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) ed i mezzi necessari alla conservazione e alla produzione *in vivo* ed *in vitro* dei materiali di categoria “Prebase” devono rispondere ai requisiti tecnici indicati nei disciplinari adottati per le singole specie.
2. I materiali di categoria “Prebase” devono soddisfare i requisiti fitosanitari indicati nei disciplinari adottati per singole specie.
3. I controlli sul materiale di propagazione di categoria “Prebase”, previsti dai disciplinari delle singole specie, sono effettuati sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e la responsabilità del Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP). Le analisi possono essere effettuate da laboratori accreditati ai sensi del D.M. 14 aprile 1997, pubblici o privati, riconosciuti idonei dal Servizio nazionale di certificazione (SNC).
4. Presso il Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) devono essere tenute le mappe relative all’esatta collocazione delle accessioni presenti, nonché un registro di conduzione, vidimato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) deve trasmettere, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed al Comitato nazionale per la certificazione (CNC), una relazione sulla conduzione e sull’attività svolta nell’anno precedente, comprensiva delle relative mappe.
6. La certificazione del materiale di propagazione di categoria “Prebase”, prodotto nei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP), avviene dopo la verifica dell’avvenuto attecchimento dell’innesto per le piante innestate, della radicazione per le piante autoradicate, e del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonché del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, per i portinnesti.
7. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria “Prebase” prodotto *in vitro* avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC).
8. Le operazioni di taglio ed innesto del materiale di “prebase” e l’eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e comunicate preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.



## DM 4 Maggio 2006

### Art. 5.

#### *Premoltiplicazione*

1. Le strutture dei Centri di Premoltiplicazione (CP) ed i mezzi necessari alla conduzione delle piante madri ed alla produzione *in vivo* ed *in vitro* dei materiali di categoria “base” devono rispondere ai requisiti indicati nei disciplinari adottati per le singole specie.
2. I materiali di propagazione di categoria “base” devono soddisfare i requisiti fitosanitari indicati nei disciplinari delle singole specie.
3. I controlli sul materiale di propagazione di categoria “Base”, previsti dai disciplinari delle singole specie, sono effettuati sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e la responsabilità del Centro di Premoltiplicazione (CP). Le analisi possono essere effettuate da laboratori accreditati ai sensi del DM 14 aprile 1997, pubblici o privati, riconosciuti idonei dal Servizio nazionale di certificazione (SNC).
4. Presso il Centro di Premoltiplicazione (CP) devono essere tenute le mappe relative all’esatta collocazione delle accessioni presenti, nonché un registro di conduzione, vidimato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
5. Le strutture per la produzione di materiale di propagazione di categoria “Base” da destinarsi al centro di moltiplicazione, sono parte integrante del Centro di Premoltiplicazione (CP) e pertanto devono rispondere agli stessi requisiti indicati per tale fase, nei disciplinari delle singole specie.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro di Premoltiplicazione (CP) deve trasmettere, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed al Comitato nazionale per la certificazione (CNC), una relazione sulla conduzione e sull’attività svolta nell’anno precedente, comprensiva delle relative mappe.
7. La certificazione del materiale di propagazione di categoria “Base”, prodotto nei Centri di Premoltiplicazione (CP), avviene dopo la verifica dell’avvenuto attecchimento dell’innesto per le piante innestate, della radicazione per le piante autoradicate, e del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonché del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, per i portinnesti.
8. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria “Base” prodotto *in vitro* avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari delle singole specie.
9. Le operazioni di taglio ed innesto del materiale di “Base” e l’eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di Premoltiplicazione (CP) e comunicate preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.



## DM 4 Maggio 2006

### Art. 6. *Moltiplicazione*

1. Le strutture ed i mezzi necessari alla produzione *in vivo* ed *in vitro* dei materiali di categoria “Certificato” devono rispondere ai requisiti indicati nei disciplinari delle singole specie.
2. I materiali di propagazione di categoria “Certificato” devono soddisfare i requisiti fitosanitari indicati nei disciplinari delle singole specie.
3. Presso il Centro di Moltiplicazione (CM) devono essere tenute le mappe relative agli impianti e alle strutture di moltiplicazione, riportanti l’esatta collocazione delle piante madri presenti, nonché un registro di conduzione, vidimato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
4. I controlli sul materiale di propagazione di categoria “certificato” previsti dai disciplinari delle singole specie, sono effettuati sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e la responsabilità del Centro di Moltiplicazione (CM). Le analisi possono essere effettuate da laboratori accreditati ai sensi del DM 14 aprile 1997, pubblici o privati, riconosciuti idonei dal Servizio nazionale di certificazione (SNC).
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro di Moltiplicazione (CM) deve trasmettere, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, la mappa aggiornata degli impianti e delle strutture di moltiplicazione.
6. La certificazione delle produzioni a vivaio, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti sullo stato fitosanitario e sulla corrispondenza varietale e clonale, potrà avvenire dopo la verifica dell’avvenuto attecchimento dell’innesto per le piante innestate, della radicazione per le piante autoradicate e del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, per i portinnesti.
7. La certificazione del materiale di propagazione di categoria certificato prodotto *in vitro* potrà avvenire dopo la verifica dei requisiti previsti dai disciplinari predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC) ed emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. I campi di piante madri devono avere dimensioni sufficienti a produrre annualmente un numero di talee e di marze idoneo a soddisfare le richieste prevedibili dal mercato. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC), potrà dare indicazioni sulle dimensioni minime per le singole specie.
9. Le operazioni di taglio ed innesto del materiale “Certificato” e l’eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di Moltiplicazione (CM) e comunicate preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

**Art. 7.***Laboratori di micropropagazione*

1. La produzione *in vitro* dei materiali di categoria “Prebase” e “Base” è eseguita dai laboratori di micropropagazione dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e dei Centri di Premoltiplicazione (CP) riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali o affidata ad enti e istituzioni private e pubbliche, comunque riconosciute dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC).
2. Il riconoscimento di idoneità, dei laboratori di micropropagazione, per la produzione *in vitro* dei materiali di categoria “Prebase”, “Base” e “Certificato” è subordinato all’accettazione ed al rispetto delle norme che regolano l’attività di micropropagazione contenute nei disciplinari delle singole specie.
3. I laboratori di micropropagazione devono essere in possesso di adeguati locali:
  - a) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;
  - b) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;
  - c) camera di crescita.

**Art. 8.***Certificazione delle Produzioni Vivaistiche*

1. La certificazione delle produzioni vivaistiche di cui all'art. 12 del decreto ministeriale riguarda tutti i materiali delle diverse fasi di produzione, come indicato nei disciplinari delle singole specie.
2. Il fornitore è responsabile della rispondenza alle caratteristiche riportate in etichetta del materiale certificato, conformemente a quanto stabilito dal presente decreto e dai relativi disciplinari per le singole specie.
3. L'idoneità del materiale prodotto in vivaio ad essere certificato è stabilita di volta in volta dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, dopo aver espletato le attività ispettive e di controllo previste dai disciplinari per le singole specie. Tali attività ispettive possono essere realizzate anche mediante specifiche intese di collaborazione fra i Servizi Fitosanitari Regionali.



**Art. 9.***Cartellino-certificato*

1. Il materiale certificato delle diverse categorie, prodotto secondo quanto previsto nell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale, è accompagnato dal cartellino-certificato riportante i dati di cui al successivo comma 6. Il cartellino-certificato può contenere anche le informazioni previste dal Documento di commercializzazione di cui all'art. 13 del DM 14 aprile 1997.
2. I colori del cartellino-certificato sono i seguenti:
  - a) per il materiale "prebase": di colore bianco con barra viola
  - b) per il materiale "base": di colore bianco
  - c) per il materiale "certificato" virus-esente (VF) e virus-controllato (VT): di colore azzurro.
3. Le dimensioni del cartellino-certificato sono 30 mm x 180 mm, fatto salve misure diverse previste dai relativi disciplinari delle singole specie.



## DM 4 Maggio 2006

4. Il cartellino-certificato deve essere stampato con inchiostro indelebile e realizzato con materiale biodegradabile in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni.
5. Il cartellino-certificato deve essere fissato ai materiali in modo da impedirne il loro riutilizzo.
6. Nel cartellino-certificato devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:
  - a) Logo del Ministero delle politiche agricole e forestali,
  - b) Dicitura: Servizio nazionale di certificazione volontaria,
  - c) Regione o Provincia autonoma e Servizio fitosanitario regionale competente,
  - d) Dicitura: Passaporto delle Piante CE, con eventuale sigla ZP,
  - e) Codice Fornitore – Codice Produttore,
  - f) Denominazione botanica,
  - g) Denominazione della varietà e del portinnesto (così come registrati),
  - h) Categoria (Prebase o Base o Certificato),
  - i) Stato sanitario (Virus esente - VF o Virus controllato - VT),
  - j) Numero progressivo alfanumerico, ove la lettera indica l'anno di produzione mentre la numerazione è progressiva da una a infinito per il materiale nelle diverse categorie: prebase, base, certificato-campi di piante madri, e certificato-vivaio, preceduto dal codice ISTAT della Regione o Provincia autonoma il cui Servizio fitosanitario regionale ha svolto la supervisione,
  - k) Indicazione sul numero di esemplari di materiale di propagazione per cui vale il cartellino-certificato.
7. Al termine dei controlli amministrativi e di campo il Servizio fitosanitario regionale competente comunica al vivaista e all'organizzazione preposta alla stampa dei cartellini-certificato, l'idoneità alla certificazione, l'autorizzazione alla stampa e all'applicazione del cartellino-certificato. I cartellini-certificato sono predisposti e distribuiti dal CIVI-Italia o, su delega, dalle organizzazioni dei vivaisti presenti sul territorio.
8. Il CIVI-Italia, deve trasmettere annualmente, ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, i prospetti finali con le numerazioni assegnate ai cartellini-certificati prodotti.
9. È espressamente vietato, per materiale di categoria "CAC" di cui al DM 14 aprile 1997, l'utilizzo di etichette simili per dimensioni o colore alla tipologia dei cartellini-certificato previsti dal presente decreto.

**Art. 11.***Norme transitorie e finali*

1. I materiali ammessi alla certificazione nazionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.M. 24 luglio 2003 devono conformarsi a quanto stabilito nel presente decreto e negli specifici disciplinari per singola specie entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'unificazione delle etichette.
2. Al fine del presente decreto l'allegato 3 definisce il glossario dei termini tecnici in uso nel processo di certificazione
3. Deroghe a quanto previsto dal comma 1, possono essere preventivamente autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC).
4. Condizioni diverse da quelle previste dal presente decreto possono essere preventivamente autorizzate dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), sentito il parere del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
5. Le norme tecniche per la produzione di materiali di propagazione certificato delle singole specie, proposte dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a) del DM 24 luglio 2003, sono adottate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Comitato Fitosanitario di cui all'art. 52 del D.Lgs del 19 agosto 2005, n° 214.

## **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA REGISTRAZIONE DELLE FONTI PRIMARIE**

1. Relazione relativa alle metodologie utilizzate per la produzione della “fonte primaria”.
2. Scheda pomologica, secondo la modulistica riportata nei disciplinari delle singole specie, corredata da documentazione fotografica e possibilmente documentazione relativa alla caratterizzazione molecolare che evidenzi, nel caso dei cloni, le differenze.
3. Scheda fitosanitaria secondo la modulistica riportata nei disciplinari delle singole specie, attestante lo stato sanitario per le malattie e gli organismi indicati negli stessi.
4. Dichiarazione attestante che la “fonte primaria” è esente da patogeni da quarantena.
5. Dichiarazione relativa al luogo, alle modalità di conservazione in condizioni di sanità della “fonte primaria” e al soggetto responsabile.
6. Per le accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa (domanda e rilascio) con elenco dei beneficiari.
7. Per le accessioni di cultivar non soggette a vincoli di moltiplicazione dichiarazione attestante tale stato.
8. Dichiarazione di appartenenza o non appartenenza a Organismi Geneticamente Modificati (OGM).



# DM 4 Maggio 2006

ALLEGATO 2

## DICHIARAZIONE DI FILIAZIONE

Data, .....

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
 residente a ..... in qualità di ..... protempore del  
 (Istituzione) ..... a conoscenza che in caso di  
 mendaci dichiarazioni saranno applicate nei suoi confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in  
 materia,

### DICHIARA

sotto la sua personale responsabilità che il materiale di moltiplicazione, consistente in n. .... piante/talee/semi  
 del Genere ..... Specie ....., cv. ....  
 Clone ..... Brevetto/Marchio .....,  
 consegnato al ..... deriva dalla prima moltiplicazione della fonte  
 primaria conservata presso .....  
 .....

Il Dichiarante

.....



## GLOSSARIO

1. **Accessione:** insieme di individui geneticamente uniformi, derivato per moltiplicazione agamica di un singolo individuo (fonte primaria) caratterizzato da stato sanitario differente da quello di altri individui appartenenti alla stessa cultivar o popolazione.
2. **Astone:** pianta di uno o due anni proveniente dal vivaio.
3. **Barbatella:** talea radicata.
4. **Barbatella innestata:** talea radicata e innestata a marza o con gemma dormiente/vegetante.
5. **Barbatellaio:** settore del vivaio destinato alla produzione di talee radicate.
6. **Base:** materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione di materiale di prebase e mantenuto presso il centro di premoltiplicazione in un numero di piante madri variabili (minimo 2) in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata.
7. **Campo di piante madri:** luogo ove si coltivano piante madri per la produzione di materiali di propagazione nel rispetto dei disciplinari delle singole specie predisposti dal CNC.
8. **Cartellino-certificato:** etichetta apposta sui singoli materiali di propagazione o sulle confezioni, riportante i dati relativi allo stato sanitario e alla corrispondenza varietale, così come previsto dai disciplinari tecnici delle singole specie.



14-12-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 290

**05A11780**

**Riconoscimento del CNR - Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree - Azienda sperimentale «Santa Paolina» di Follonica quale centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di olivo.**

Con decreto ministeriale 7 settembre 2005 del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, l'azienda sperimentale «Santa Paolina» dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Consiglio nazionale delle ricerche è stata riconosciuta quale centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di olivo, nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

Le strutture del centro di premoltiplicazione per i materiali di categoria «base», sono ubicate presso l'azienda sperimentale «Santa Paolina» sita in Follonica (Grosseto), via Aurelia n. 49.



DM 20 Novembre 2007

- ❑ Pubblicazione delle norme tecniche per ciascuna specie in certificazione

*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 141 del 20 giugno 2007 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*PARTE PRIMA*

**Roma - Mercoledì, 20 giugno 2007**

**SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**N. 142**





## S O M M A R I O

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2006. — <i>Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati degli Agrumi</i> .....	Pag.	5
ALLEGATI .....	»	7
DECRETO 20 novembre 2006. — <i>Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati della Fragola</i> .....	»	22
ALLEGATI .....	»	24
DECRETO 20 novembre 2006. — <i>Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati dell'Olivo</i> .....	»	37
ALLEGATI .....	»	39
DECRETO 20 novembre 2006. — <i>Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Pomoidee</i> .....	»	56
ALLEGATI .....	»	58
DECRETO 20 novembre 2006. — <i>Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Prunoidee</i> .....	»	76
ALLEGATI .....	»	78



## DM 20 Novembre 2007

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano per la certificazione dei materiali di moltiplicazione appartenenti alla specie *Olea europea* L.
2. Ai fini del presente decreto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, citato nelle premesse, è di seguito denominato «decreto».

Art. 2.

*Registrazione delle Fonti Primarie*

1. Per la registrazione delle Fonti Primarie nel Sistema nazionale di certificazione il costituente deve adempiere agli obblighi previsti all'art. 13 del decreto ministeriale 24 luglio 2003 ed all'art. 2 del «decreto». La scheda pomologica e la scheda fitosanitaria devono essere predisposte secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del presente decreto
2. Per la registrazione di nuove cultivar la descrizione pomologica deve essere conforme a quanto previsto dalla scheda UPOV o CPVO.
3. È consentito immettere nuove selezioni nelle fasi di Conservazione e di Premoltiplicazione, a condizione che siano in possesso delle caratteristiche richieste e che esista una descrizione genetica tale da distinguerle dalle varietà esistenti.



## Art. 3.

*Mezzi e strutture*

1. I mezzi e le strutture necessari alla conduzione e produzione *in vivo* dei materiali di moltiplicazione di categoria «Prebase», di cui all'art. 4 del «decreto», devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 2 del presente decreto.

2. I mezzi e le strutture necessari alla conduzione e produzione *in vivo* dei materiali di moltiplicazione categoria «Base» di cui all'art. 5 del «decreto», devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 3 del presente decreto.

3. I mezzi e le strutture necessari alla conduzione e produzione *in vivo* dei materiali di moltiplicazione di categoria «Certificato» di cui all'art. 6 del «decreto», devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 4 del presente decreto.

4. I mezzi, le strutture e le modalità di produzione *in vitro* dei materiali di moltiplicazione di categoria «Prebase», «Base» e «Certificato», di cui all'art. 7 del «decreto» devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 5 del presente decreto.

❑ **Controlli da eseguire in ambito di certificazione volontaria da parte del servizio fitosanitario:**

sui terreni

sulle strutture produttive (semenzai, nestai)

sulle piante madri

sui materiali prelevati

sulle piante in vaso



# DM 20 Novembre 2007

## Art. 4.

### Certificazione dei materiali di moltiplicazione

1. Ai fini del rilascio della certificazione delle produzioni vivaistiche ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 24 luglio 2003 ed ai sensi dell'art. 8 del «decreto», i materiali di moltiplicazione di categoria «Prebase», «Base» e «Certificato», con stato sanitario Virus-esente (VF) o Virus-controllato (VT), come previsto all'art. 11 del decreto ministeriale 24 luglio 2003, devono risultare esenti dalle malattie e dagli organismi patogeni indicati all'Allegato 6 del presente decreto.

ALLEGATO 6

TABELLA STATO SANITARIO "VIRUS ESENTE" E "VIRUS CONTROLLATO"  
DELLE FONTI PRIMARIE E DEI MATERIALI DI CATEGORIA "PREBASE",  
"BASE" E "CERTIFICATO"  
MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA

Malattia / Organismo nocivo	Stato sanitario		
	SIGLA	Virus-esente (VF)	Virus-controllato (VT)
<b>VIRUS</b>			
Mosaico dell' Arabis	ArMV	X	X
Accartocciamento fogliare del ciliegio	CLRV	X	X
Maculatura anulare latente della fragola	SLRV	X	X
Mosaico del cetriolo	CMV	X	
Latente 1 dell'olivo	OLV-1	X	X
Latente 2 dell'olivo	OLV-2	X	
Associato all'ingiallimento fogliare dell'olivo	OLYAV	X	X
Necrosi del tabacco	TNV	X	
<b>FITOPLASMI</b>			
<b>FUNGHI</b>			
Tracheovorticiliosi: <i>Verticillium dahliae</i>		X	X
<b>BATTERI</b>			
Rogna		X	X
<b>NEMATODI</b>			
<i>Meloidogyne incognita</i>		X	X
<i>Meloidogyne javanica</i>		X	X
<i>Pratylenchus vulnus</i>		X	X
<i>Xiphinema diversicaudatum</i>		X	X



# DM 20 Novembre 2007

Art. 5.

## Controlli

1. I materiali di moltiplicazione di categoria «Prebase», «Base» e «Certificato» devono essere sottoposti ai controlli fitosanitari e di corrispondenza genetica di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 24 luglio 2003 e degli articoli 4, comma 3, 5, comma 3 e 6, comma 4 del «decreto», secondo quanto previsto agli Allegati 7 e 8 del presente decreto.

ALLEGATO 7

### CONTROLLI SANITARI

#### Parte A – Sul materiale di categoria “Prebase”, “Base” e “Certificato”

##### Virus, fitoplasm e funghi

sono previsti due tipi di controlli:

1. Visivi: da effettuarsi su tutte le piante ed ogni anno, in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie.
2. Saggi diagnostici: da eseguirsi con i metodi riportati nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato.

Nelle sezioni incrementali ed in vivaio sono previsti controlli visivi da effettuarsi su tutte le piante ed ogni anno, in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologia delle singole malattie.

#### Parte B – Sul terreno e sui substrati impiegati in ogni fase

Analisi micologica mediante isolamento su mezzi selettivi per *Verticillium dahliae* da eseguirsi su campioni prelevati con la seguente modalità di campionamento:

- terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, sarà prelevato 1 campione per ettaro costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m<sup>3</sup>, costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro.

Analisi nematologica mediante tecniche di isolamento per *Xiphinema diversicaudatum*, *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *Pratylenchus vulnus* da eseguirsi su campioni prelevati con la seguente modalità di campionamento:

- terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, sarà prelevato 1 campione per ettaro costituito da 5 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5m<sup>3</sup>, costituito da 5 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro.



# Controlli

**Tabella 1:** Procedure per la verifica dello stato sanitario “Virus esente” e “Virus Controllato” delle Fonti Primarie e delle Piante Madri Portaseme (PMS) e Portamarze (PMM) di categoria “Prebase” e “Base”

Malattia o Organismo nocivo	CONTROLLI				
	Osservazioni visive		Saggi di laboratorio		
	Epoca	Periodicità	Tipo di campione ed epoca	Tecnica	Periodicità
<b>VIRUS</b>					
ArMV CLRv SLRV OLV-1 OLYaV OLV-2 OLRV CMV TNV	Primavera ed autunno	Annuale	Tessuto corticale prelevato da rami ben significati in primavera o inizio autunno	RT-PCR o ibridazione molecolare	Sul 10% delle piante ogni anno a partire dal 5° anno
<b>FITOPLASMI</b>					
Fitoplasmii	Primavera	Annuale		Amplificazione genica mediante reazione a catena della polimerasi (PCR).	In casi dubbi
<b>FUNGHI</b>					
<i>Verticillium dahliae</i>	Da aprile a settembre	Annuale	tessuti vascolari di porzioni di ramo di 1-2 anni di età.	isolamento	In casi dubbi
<b>BATTERI</b>					
(Rogna)	Primavera ed autunno	Annuale			



# Controlli

**Tabella 2:** Procedure per la verifica dello stato sanitario "Virus esente" e "Virus Controllato" delle Piante Madri Portaseme (PMS) e Portamarze (PMM) di categoria "Certificato"

Malattia o Organismo nocivo	CONTROLLI				
	Osservazioni visive		Saggi di laboratorio		
	Epoca	Periodicità	Tipo di campione ed epoca	Tecnica	Periodicità
<b>VIRUS</b>					
ArMV CLRV SLRV OLV-1 OLYaV OLV-2 OLRV CMV TNV	Primavera ed autunno	Annuale	Tessuto corticale prelevato da rami ben lignificati in primavera o inizio autunno	RT-PCR o ibridazione molecolare	A partire dal 5° anno su tutte le piante, nell'arco di 30 anni per le PMM, nell'arco di 40 anni sulle PMS
<b>FITOPLASMI</b>					
Fitoplasmi	Primavera	Annuale		Amplificazione genica mediante reazione a catena della polimerasi (PCR).	In casi dubbi
<b>FUNGHI</b>					
<i>Verticillium dahliae</i>	Da aprile a settembre	Annuale	Tessuti vascolari di porzioni di ramo di 1-2 anni di età.	Isolamento	In casi dubbi
<b>BATTERI</b>					
(Rogna)	Primavera ed autunno	Annuale			





## ALLEGATO 8

### CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA O SELEZIONE CLONALE

La certificazione di corrispondenza genetica è basata su osservazioni pomologiche ed agronomiche. In alternativa può essere effettuata anche con il supporto di tecniche molecolari qualora la fonte primaria immessa nei canali della certificazione nazionale sia stata corredata da idonea documentazione molecolare.

#### Parte A - Sul materiale di Categoria "Prebase" e "Base"

Per le cultivar e per i cloni di olivo destinati alla produzione dei frutti, la corrispondenza varietale potrà essere certificata solo dopo:

- aver osservato almeno una fruttificazione, oppure
- attraverso analisi del DNA effettuata con una o più tecniche (RAPD, RFLP, AFLP ecc.) ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore al momento della registrazione della fonte primaria, in grado di distinguere la cultivar o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una cultivar o di un nuovo clone.

La certificazione di corrispondenza genetica per i portinnesti clonali potrà essere rilasciata solo dopo:

- avere effettuato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo, oppure,
- attraverso analisi del DNA effettuata con una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.) al momento della registrazione della fonte primaria.

Nel caso di verifica di corrispondenza genetica per chiave morfologica, nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo in corrispondenza delle fasi fenologiche: fioritura, epoca di raccolta dei frutti.

#### Parte B - Sulle Pianta Madri "Certificate"

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato la corrispondenza varietale su tutte le piante sarà rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente, dopo

- avere osservato almeno una fruttificazione, oppure
- attraverso analisi del DNA con una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.) al momento della registrazione della fonte primaria.



❑ **I controlli devono poter individuare e tracciare i materiali vegetali durante la loro movimentazione**

talee (Agosto)

marze (Marzo)

talee radicate (Novembre)

piante innestate (Luglio)

materiali di un anno (autunno)

materiali di due anni (autunno)

piante di oltre 2 anni (autunno)



## Controlli sui cartellini

4. Il cartellino-certificato deve essere stampato con inchiostro indelebile e realizzato con materiale biodegradabile in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni.
5. Il cartellino-certificato deve essere fissato ai materiali in modo da impedirne il loro riutilizzo.
6. Nel cartellino-certificato devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:
  - a) Logo del Ministero delle politiche agricole e forestali,
  - b) Dicitura: Servizio nazionale di certificazione volontaria,
  - c) Regione o Provincia autonoma e Servizio fitosanitario regionale competente,
  - d) Dicitura: Passaporto delle Piante CE, con eventuale sigla ZP,
  - e) Codice Fornitore – Codice Produttore,
  - f) Denominazione botanica,
  - g) Denominazione della varietà e del portinnesto (così come registrati),
  - h) Categoria (Prebase o Base o Certificato),
  - i) Stato sanitario (Virus esente - VF o Virus controllato - VT),
  - j) Numero progressivo alfanumerico, ove la lettera indica l'anno di produzione mentre la numerazione è progressiva da una a infinito per il materiale nelle diverse categorie: prebase, base, certificato-campi di piante madri, e certificato-vivaio, preceduto dal codice ISTAT della Regione o Provincia autonoma il cui Servizio fitosanitario regionale ha svolto la supervisione,
  - k) Indicazione sul numero di esemplari di materiale di propagazione per cui vale il cartellino-certificato.
7. Al termine dei controlli amministrativi e di campo il Servizio fitosanitario regionale competente comunica al vivaista e all'organizzazione preposta alla stampa dei cartellini-certificato, l'idoneità alla certificazione, l'autorizzazione alla stampa e all'applicazione del cartellino-certificato. I cartellini-certificato sono predisposti e distribuiti dal CIVI-Italia o, su delega, dalle organizzazioni dei vivaisti presenti sul territorio.
8. Il CIVI-Italia, deve trasmettere annualmente, ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, i prospetti finali con le numerazioni assegnate ai cartellini-certificati prodotti.
9. È espressamente vietato, per materiale di categoria "CAC" di cui al DM 14 aprile 1997, l'utilizzo di etichette simili per dimensioni o colore alla tipologia dei cartellini-certificato previsti dal presente decreto.



# Cartellino certificato



Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali

Servizio nazionale di certificazione volontaria

Cultivar: **FRANTOIO**

Categoria: Certificato      Stato Sanitario: VIRUS ESENTE - VF

**REGIONE TOSCANA**  
**Servizio Fitosanitario Regionale**  
cartellino valido per 1 pianta

**QUALITÀ CE - ITALIA**

Codice Produttore: 01406730471  
Codice Fornitore: PT 1306  
SPECIE: Olea europaea

1

**09 U № 3861137**



Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali

Servizio nazionale di certificazione volontaria

Cultivar: **LECCINO**

Categoria: Certificato      Stato Sanitario: VIRUS ESENTE - VF

**REGIONE TOSCANA**  
**Servizio Fitosanitario Regionale**  
cartellino valido per 1 pianta

**QUALITÀ CE - ITALIA**

Codice Produttore: 01406730471  
Codice Fornitore: PT 1306  
SPECIE: Olea europaea

2

**09 U № 3863185**



Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali

Servizio nazionale di certificazione volontaria

Cultivar: **MAURINO**

Categoria: Certificato      Stato Sanitario: VIRUS ESENTE - VF

**REGIONE TOSCANA**  
**Servizio Fitosanitario Regionale**  
cartellino valido per 1 pianta

**QUALITÀ CE - ITALIA**

Codice Produttore: 01406730471  
Codice Fornitore: PT 1306  
SPECIE: Olea europaea

3

**09 U № 3869000**